

O.N.U.
PATTO INTERNAZIONALE
RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI
NEW YORK 16 DICEMBRE 1966

(Ratificato dall'Italia con la legge 881/77 del 25 ottobre 1977)

Parte Prima

Articolo 1

Tutti i popoli hanno diritto di autodeterminazione.

In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale.

In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte Seconda

Articolo 2

Ciascuno degli Stati parti del presente Patto, si impegna a rispettare e garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione pubblica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

(l'Italia deve rispettare e garantire tali diritti senza alcuna distinzione)

Ciascuno degli Stati parti del presente patto, si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionale e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure, legislative e d'altro genere, in vigore.

ASSEMBLEA GENERALE O.N.U.
RISOLUZIONE N.2625 DEL 24.10.1970

Principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli.

In virtù dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, inseriti nella Carta delle Nazioni Unite, ogni popolo ha diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il proprio status politico, e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.

Ogni Stato ha il dovere di rispettare questi diritti in ottemperanza delle disposizioni della Carta.

Ogni Stato ha il dovere di promuovere azioni individuali o separate al fine di realizzare il principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, in ottemperanza delle disposizioni della Carta, e di assistere l'O.N.U. nello svolgimento dei compiti che le sono stati affidati dalla Carta per mettere in atto questi principi (...)

L'istituzione di uno Stato indipendente e sovrano, la libera associazione o l'integrazione in uno Stato indipendente, o il costituirsi di qualunque istituzione politica liberamente decisa da un popolo, costituiscono altrettanti modi di attuare il principio di autodeterminazione da parte di quel popolo.

Gli Stati devono astenersi dall'esercitare azioni di forza volte a privare i popoli cui questa dichiarazione si riferisce, del loro diritto alla libertà, all'indipendenza e all'autodeterminazione. Nella resistenza che tali popoli opporranno a tali azioni per difendere il loro diritto all'autodeterminazione, essi avranno il diritto di chiedere e ottenere aiuto dalla comunità internazionale in accordo con i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite.

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (HELSINKI, 1 AGOSTO 1975)

VIII. Eguaglianza dei diritti ed autodeterminazione dei popoli

28. Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alle norme pertinenti del diritto internazionale, comprese quelle relative all'integrità territoriale degli Stati.

29. In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà di stabilire quando e come desiderano

hanno il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenza esterna e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, culturale e sociale.

30. Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'esercizio effettivo da parte dei popoli dei diritti eguali e all'autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro come tra tutti gli Stati: essi ricordano anche l'importanza dell'eliminazione di qualsiasi forma di violazione di questo principio.

Questi diritti appartengono a ogni Popolo e come tale il Popolo Sardo ne è naturale detentore.

Nessun soggetto politico appartenente o facente parte delle istituzioni italiane, Regione, Province, Comuni, partiti o movimenti può rivendicare tali diritti in nome e per conto del Popolo Sardo, (vedi sentenza n.365/2007 della Corte Costituzionale), altrimenti facendo incorrerebbe nella violazione dell'art.5 della Costituzione attentando all'integrità dello stato italiano.

E' quindi esclusivamente il Popolo Sardo con le sue istituzioni che ha il potere di rivendicare i diritti che gli appartengono mettendo sotto scacco della delegittimazione internazionale lo stato italiano.

Ma anche le leggi italiane riconoscono tale diritto:

LEGGE 340/71 Art.2

"L'Autogoverno del Popolo Veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia" (una legge dello stato italiano riconosce il Popolo Veneto e il suo diritto di autodeterminarsi).

ARTICOLO 10

della Costituzione italiana

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” (l’Italia riconosce le norme internazionali vincolanti per il suo diritto)